



COMUNE DI ONANÌ

PROVINCIA DI NUORO

Regolamento comunale per la gestione dei terreni gravati da usi civici

ART. 1

Al diritto di godimento dei terreni gravati da usi civici sono ammessi coloro che hanno la residenza fissa nel comune. La perdita della residenza comporta la decadenza.

Per le finalità e nelle forme degli art. 15 e seguenti della L.R. 12/964 potranno essere esclusi volta per volta dal godimento comune quei terreni che l'Amministrazione riterrà opportuno per altro uso.

ART. 1 BIS

Qualora a presentare domanda di godimento delle terre civiche sia una persona giuridica il requisito della residenza, di cui all'art. 1, dovrà essere posseduto oltre che dal rappresentante legale della società anche dai soci della medesima.

E' fatto obbligo di allegare alla domanda di richiesta di godimento delle terre civiche la visura camerale aggiornata. La sede legale della società deve essere istituita nel Comune di Onanì.

Nel caso in cui una persona presenti più domande di assegnazione (ad esempio una come ditta individuale e le altre come titolare o socio di società), il comune di Onanì si comporterà come segue:

- a) Se la persona fisica richiedente è residente e domiciliata nel comune di Onanì: si potranno ottenere al massimo due autorizzazioni: una come ditta individuale e solamente un'altra come titolare o socio di società;**
- b) Se la persona fisica richiedente è residente ma non domiciliata nel comune di Onanì; Si può ottenere una sola autorizzazione fide pascolo: o a favore della persona fisica ovvero, in qualità di socio nella società.**

N.B. Le assegnazioni in favore della società presuppongono che tutti i soci, di cui alle lettere a e b precedenti, siano residenti nel comune di Onanì, pena la non assegnazione dei terreni.

ART. 2

I terreni verranno concessi esclusivamente per l'uso previsto dal Decreto Commissariale n. 390 , cron. 1, rep. n. 102 del 22/02/1985.

L'amministrazione comunale si riserva la possibilità di concedere ad Enti Pubblici i terreni a scopo di forestazione produttiva.

ART. 3

I comunisti dovranno lasciare liberi i terreni loro assegnati nel caso che il Comune, ai sensi di quanto previsto nel secondo comma del precedente articolo, dovesse intervenire con programmi propri di trasformazione fondiaria, agricola o di altra natura. In tal caso l'assegnatario potrà continuare a fruire della concessione compatibilmente con la realizzazione e conduzione dell'intervento comunale. L'Amministrazione Comunale informerà l'interessato in tempo utile e sarà, in ogni caso, fatto salvo il regolare completamento dell'annata agraria.

ART. 4

Le sugherete, il patrimonio boschivo e le specie arboree in genere, anche se sparse, sono escluse dal godimento. Nelle zone boscate con presenza di almeno 100 piante per ettaro il pascolo è subordinato al parere dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Nuoro.

È assolutamente proibita l'estrazione del sughero, lo sfrondamento degli alberi e il diciocciamento di essenze boschive.

ART. 5

Nei terreni in cui esistono fabbricati e/o manufatti (ricoveri, serbatoi, cisterne, opere di captazione di acque, abbeveratoi, ecc.) è fatto obbligo ai comunisti che ne usufruiscono di curarne la pulizia e la manutenzione. I comunisti saranno responsabili degli eventuali danni subiti dai suddetti fabbricati e/o manufatti.

ART. 6

È proibito danneggiare, occupare o alterare le strade che attraversano il territorio comunale, impedire il libero scolo delle acque nei fossi laterali, trattenere le acque che dalla strada si riversano nei terreni più bassi, condurre il bestiame sulle scarpate e quant'altro possa arrecare danno alle strade stesse.

ART. 7

L'introduzione del bestiame nei terreni comunali è consentita, con le modalità specificate negli articoli seguenti dietro il relativo canone di captazione, stabilito con deliberazione della Giunta Municipale. La riscossione avverrà con ruolo in quattro rate annuali e sarà commisurata ai capi di bestiame.

Saranno esclusi dal godimento i comunisti che non abbiano saldato puntualmente le somme dovute per l'anno precedente, siano stati sorpresi appiccando il fuoco senza la dovuta autorizzazione o siano stati comunque sorpresi ad arrecare danno ai beni comunali, salvo le maggiori sanzioni previste dalle leggi vigenti.

Non è accordato il godimento del pascolo a mezzo di un comunista ai forestieri. Qualora il Comune accerti una qualunque simulazione di atti fatti per conseguire l'ammissione di bestiame forestiero al godimento dei pascoli comunali il bestiame non verrà immesso nel pascolo. Qualora fosse già introdotto, il Sindaco ha l'obbligo di farlo allontanare immediatamente, anche con la forza pubblica, provvedendo all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 23.

È vietata l'introduzione di bestiame che pascola in terreni privati allo scopo di abbeveraggio.

ART. 8

L'annata agraria inizia con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

ART. 9

Ogni anno, entro sette giorni, dall'immissione del bestiame nei terreni comunali, i comunisti dovranno provvedere alla presentazione delle denunce per l'introduzione del bestiame nel pascolo comunale. I modelli di denuncia saranno distribuiti gratuitamente presso gli uffici comunali. Gli stessi uffici prenderanno nota di tali denunce in appositi bollettari a madre e figlia, rilasciando quest'ultima al denunciante a comprova dell'avvenuto adempimento degli obblighi prescritti.

Tanto sulle denunce, quanto sui bollettari a madre e figlia dovrà figurare il numero e la specie del bestiame introdotto al pascolo, nonché le generalità del proprietario e quelle del conduttore del bestiame. Se dopo la prima denuncia il comunista avesse bisogno di introdurre al pascolo altro bestiame deve comunicarlo agli uffici comunali per l'aggiornamento della domanda. Ove nel corso dell'anno venisse acquistato del bestiame, lo stesso potrà essere introdotto nei pascoli comunali presentando la relativa denuncia a tenore delle disposizioni contenute nel presente articolo.

ART. 10

Il Comune potrà controllare in qualsiasi epoca e con tutti i mezzi sua disposizione l'esattezza delle denunce contenute nella domanda. A tal uopo le guardie campestri alle dipendenze del comune o

altro personale autorizzato avranno dal Sindaco l'incarico di controllare e conteggiare tutto il bestiame pascolante nel territorio del salto comunale. A carico di coloro che avranno denunciato un numero di capi inferiore a quello effettivamente introdotto al pascolo o non risultino in possesso del bollettario comprovante l'avvenuta denuncia, si provvederà, a seguito della trasmissione del verbale di conta da parte delle guardie comunali, all'iscrizione d'ufficio del bestiame e all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 23.

ART. 11

Agli effetti del diritto di capitazione resta stabilita la seguente graduatoria per le diverse specie di bestiame:

- a. un capo bovino viene equiparato a **2 (due)** capi ovini o caprini;
- b. un capo equino viene equiparato a **2 (due)** capi ovini o caprini;
- c. un capo asinino viene equiparato a 2 (due) capi ovini o caprini;
- d. un capo suino munito di fil di ferro "affilueradu" viene equiparato a un capo ovino o caprino.

Sono esenti dal corrispettivo:

i bovini e gli equini di età inferiore a sei mesi, gli ovini di età inferiore ai due mesi e i suini di età inferiore ai tre mesi;

gli ovini di nuova produzione dal 1° aprile fino al 30 giugno saranno assoggettati al canone di un terzo rispetto agli ovini adulti, mentre dal 1° luglio saranno assoggettati allo stesso canone degli ovini adulti.

ART. 12

È consentita l'introduzione o sostituzione di bestiame con altra specie diversa da quella denunciata, anche se appartenente al proprietario previo parere favorevole della Giunta Municipale.

ART. 13

Tutto il bestiame che verrà contato all'atto dell'introduzione pagherà la tassa per l'intero anno e per capo adulto.

ART. 14

Il diritto di capitazione per il godimento dei pascoli comunali sarà da tutti indistintamente pagato per l'intero anno anche quando qualcuno dovesse, per una parte di esso, recarsi a svernare fuori dal territorio comunale. Ove durante il corso dell'anno dovesse avvenire la perdita o la vendita di oltre

la metà del bestiame introdotto al pascolo, è facoltà dell'Amministrazione operare una proporzionale riduzione del diritto dovuto.

GHIANDATICO

ART. 15

Il diritto di ghiandatico è ammesso alla data di maturazione.

ART. 16

Il bestiame esistente nei pascoli comunali è ammesso al pascolo delle ghiande senza che per il medesimo si debba corrispondere altro diritto oltre quanto corrisposto per il pascolo, Pure la generalità degli abitanti è ammessa ad usufruire, senza corrispettivo, delle ghiande per l'ingrasso di maiali ad uso familiare.

ART. 17

Il ghiandatico è libero in tutto il territorio comunale e nessuno potrà accampare alcun diritto di cussorgia (bardaos o riservati) o far allontanare dalle vicinanze degli ovili coloro che dovessero recarsi nei terreni comunali per effettuare la raccolta delle ghiande.

LEGNATICO

ART. 18

Nei terreni di proprietà comunale è fatto assoluto divieto a chiunque di tagliare e asportare legna verde o secca di qualsiasi specie senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Comunale. Il taglio e l'utilizzazione di piante, nonchè di ogni altra operazione forestale dovranno essere eseguiti con la stretta osservanza delle norme stabilite dalle prescrizioni di massima impartite dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Nuoro. I contravventori alle disposizioni di cui sopra incorreranno nelle pene comminate dalla Legge Forestale in quelle del codice penale.

ART. 19

L'escavazione dei ciocchi sarà consentita soltanto nelle zone individuate dall'Amministrazione Comunale, previo parere favorevole dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Nuoro.

ART. 20

È vietato lo sfrondamento di alberi o di parti di alberi per la costruzione di capanne senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Comunale, che provvederà su parere favorevole dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Nuoro e dietro presentazione di apposita richiesta.

ART. 21

È assolutamente vietato l'abbattimento di piante vitali . Il prelievo della legna secca può essere autorizzato dall'Autorità Comunale dietro apposita richiesta degli interessati, previo parere dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Nuoro, e subordinatamente al pagamento dell'importo stabilito dalla Giunta Municipale. Il Sindaco trasmetterà la domanda alle locali guardie campestri **o altro personale autorizzato dal Sindaco** le quali provvederanno all'assegnazione delle piante deperite o abbattute.

Saranno denunciati per furto e danneggiamento coloro che venissero colti ad estrarre del sughero nel patrimonio comunale come pure saranno denunciati coloro che venissero trovati in possesso di sughero.

SEMINERIO

ART. 22

La concessione del diritto di seminerio e miglitoria opera a favore esclusivamente del Comune.

SANZIONI

ART. 23

È punito con la sanzione amministrativa da € 103,29 ad € 309,87 per ogni capo ovino, oltre al risarcimento del danno e salvo sanzioni penali chiunque:

- a. immetta bestiame senza aver presentato domanda entro sette giorni dall'introduzione e aver ricevuto autorizzazione;
- b. immetta bestiame in quantità eccedente all'autorizzazione;
- c. immetta bestiame altrui.

È inoltre punito con la sanzione amministrativa di € 258,23, oltre al risarcimento del danno, e salvo sanzioni penali, chiunque:

1. estirpi la macchia;
2. danneggi la viabilità rurale;
3. ari i terreni comunali;
4. inquinino, intasino o modifichino il letto naturale dei corsi d'acqua;

5. inquinare i pozzi;
6. rimuovere cippi al confine, danneggiare colposamente con il fuoco o con erbicidi i terreni comunali;
7. interrompere o intralciare la libera circolazione stradale tramite ostacoli di varia natura o reti metalliche.

ART. 24

Decadono dalle assegnazioni coloro che:

- a. siano morosi nei confronti del Comune;
- b. siano recidivi nelle violazioni di cui all'art. 23.

ART. 25

Le sanzioni di cui agli articoli precedenti saranno comminate dal Sindaco previa contestazione ai trasgressori da parte delle guardie campestri **o altro personale autorizzato dal Sindaco.**

NORME FINALI

ART. 26

I proventi di gestione dei terreni gravati da usi civici verranno prioritariamente destinati alla loro gestione, amministrazione e sorveglianza, ove tali proventi siano insufficienti si applicheranno le misure di cui all'art. 46 del Regio Decreto 26/02/1928, n.332.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni di cui alla L.R. 14/03/1994, n. 12 in materia di usi civici.

ART. 27

Il presente regolamento entra in vigore dopo quindici giorni dalla sua avvenuta pubblicazione sull'Albo Pretorio successiva all'esecutiva dell'atto consiliare che lo ha approvato e subordinatamente al parere dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.